

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5503 del 13/11/2020
Oggetto	Società CAPA COLOGNA SCAi n Comune di Vigarano Mainarda - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di RITIRO ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E PROTEOLEAGINOSE autorizzata con atto A.U.A. n 6676 del 20/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società CAPA Ferrara SCRAL e volturata alla Società CAPA COLOGNA SCA con atto DET-AMB2017-4579 del 30/09/2017 disposto da Arpae.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5662 del 13/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n.27494/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CAPA COLOGNA SCA** con sede legale nel Comune di Riva del Po ed impianto nel Comune di Vigarano Mainarda - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **RITIRO ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E PROTEOLEAGINOSE** autorizzata con atto A.U.A. n 6676 del 20/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società CAPA Ferrara SCRAL e volturata alla Società **CAPA COLOGNA SCA** con atto DET-AMB-2017-4579 del 30/09/2017 disposto da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 10/09/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Vigarano Mainarda assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 20/09/2019 il n. PG/2019/145016 presentata al SUAP del Comune di Vigarano Mainarda in data 10/09/2019, PG n. 11519 del 11/09/2019, dalla Società **CAPA COLOGNA SCA** dal Sig. Alberto Stefanati in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Riva del Po Via Fossa Lavezzola 83 – C.F. 00151720380 - ed impianto nel Comune di Vigarano Mainarda, Via Rondona 42/n – Vigarano Pieve - per la modifica dell'attività autorizzata a seguito dell'atto di AUA n 6676 del 20/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società CAPA Ferrara SCRAL e volturata alla Società **CAPA COLOGNA SCA** con atto DET-AMB-2017-4579 del 30/09/2017 disposto da Arpae;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **RITIRO ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E PROTEOLEAGINOSE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali:
 - emissioni in atmosfera, consistente nell'inserimento di una nuova emissioni in atmosfera **E2** atta a convogliare in atmosfera gli effluenti derivanti da un nuovo impianto di essiccazione
 - inserimento di una nuova emissione **E3** atta a convogliare le polveri provenienti dalla fossa di scarico e dall'impianto per la pulitura, a seguito dei rilievi presenti nella relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara PG/2020/98979 del 09/07/2020;
 - impatto acustico dovuto alle modifiche proposte;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 con integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6676 del 20/11/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Società CAPA Ferrara SCRAL e volturata alla Società **CAPA COLOGNA SCA** con atto DET-AMB-2017-4579 del 30/09/2017 rilasciato da Arpae;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - inserimento di una nuova emissione in atmosfera **E2** atta a convogliare in atmosfera gli effluenti gassosi provenienti da un nuovo impianto di essiccazione;
 - Inserimento di una nuova emissione **E3** atta a convogliare in atmosfera le polveri provenienti dalla fossa di scarico e dall'impianto per la pulitura a seguito dei rilievi presenti nella relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara PG/2020/98979 del 09/07/2020;
 - variazione dell'impatto acustico dovuto alle modifiche proposte;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardante la matrice ambientale scarichi idrici ricompresa nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- Vista la relazione tecnica con richiesta di integrazioni di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara PG/2019/154014 del 08/10/2019 in merito alle emissioni in atmosfera;

- Viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse assieme ai pareri di competenza del Comune di Vigarano Mainarda, riguardanti l'aspetto urbanistico/sanitario delle emissioni in atmosfera e la presa d'atto delle dichiarazioni effettuate in merito al rispetto dei valori di zona circa l'emissione di rumore nella documentazione allegata all'istanza, dal SUAP del Comune di Vigarano Mainarda e assunte al PG di Arpae in data 02/07/2020 con il n. PG/2020/95536;
- Vista la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara PG/2020/98979 del 09/07/2020 in merito alle emissioni in atmosfera nella quale si evidenzia l'impossibilità di esprimere una valutazione riguardante la captazione delle emissioni diffuse generate nella fase di scarico del cereale o delle proteoleaginose nella apposita fossa, in assenza di una dichiarazione della Società in oggetto in merito alla fattibilità tecnica o meno di un apposito impianto di convogliamento, come richiesto al punto 3.3 dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la proposta di Preavviso di Diniego PG/2020103253 del 17/07/2020, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L.15/05, predisposto da Arpae SAC Ferrara;
- Visto il Preavviso di Diniego del SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L.15/05, assunto al PG di Arpae in data 23/07/2020 con il n. PG/2020/106238;
- Vista la nota di accoglimento di una proroga per la presentazione delle osservazioni richiesta dalla Società in oggetto, predisposta dal SUAP del Comune di Vigarano Mainarda e assunta al PG di Arpae in data 04/08/2020 con il n. PG/2020/112542;
- Viste le osservazione della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Vigarano Mainarda e assunte al PG di Arpae in data 13/08/2020 con il n. PG/2020/117523, che prevedono l'inserimento di una nuova emissione **E3** atta a convogliare in atmosfera le polveri provenienti dalla fossa di scarico e dall'impianto per la pulitura;
- Vista la relazione tecnica favorevole di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara PG/2019/118351 del 14/10/2019 in merito alle emissioni in atmosfera;
- vista l'ulteriore documentazione a completamento riguardante il layout degli scarichi idrici inviata dalla Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Vigarano Mainarda e assunta la PG di Arpae in data 05/11/2020 con il n. PG/2020/160365;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Vigarano Mainarda alla **Società CAPA COLOGNA SCA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Riva del Po Via Fossa Lavezzola 83 – C.F. 00151720380 - ed impianto nel Comune di Vigarano Mainarda, Via Rondona 42/n – Vigarano Pieve - per la modifica dell'attività di **RITIRO ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E PROTEOLEAGINOSE** autorizzata con atto di AUA n 6676 del 20/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società CAPA Ferrara SCRAL e volturata alla Società **CAPA COLOGNA SCA** con atto DET-AMB-2017-4579 del 30/09/2017 disposto da Arpae;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dallo stabilimento ubicato nel Comune di Vigarano Mainarda, località Vigarano Pieve, via Rondona n. 42/n di acque di prima pioggia e reflue civili (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria con **S1**.
2. Le acque di prima pioggia devono essere campionate attraverso idonei pozzetti di campionamento collocati subito a valle delle vasche di prima pioggia e contrassegnati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria con **PC1** e **PC2**.
3. I pozzetti di campionamento delle acque di prima pioggia devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
4. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere

dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
9. Per la tariffa di fognatura e depurazione, art. 37 Regolamento ATO, di acque reflue industriali e domestiche assimilate il titolare dello scarico deve inoltrare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi a quantità e qualità delle acque scaricate in pubblica fognatura nell'anno solare precedente.

Si comunica inoltre che:

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

Il presente titolo abilitativo viene rilasciato fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" e denominate **E1, E2 ed E3**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 essiccatoio	E2 (nuova) essiccatoio	E3 (nuova) fossa di scarico/pulitura
Portata (Nm ³ /h)	475.000	34.700	30.000
Durata (h/giorno)	24	24	6
Altezza minima (m)	8,4	15,2	5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	150	--
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	--
Sistema di abbattimento	--	Centrifugo tipo VAP	Ciclone + filtro a tessuto

3. l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
4. la società in oggetto dovrà effettuare autocontrolli alle emissioni **E1, E2 ed E3** con **frequenza almeno annuale**;
5. per quanto riguarda le nuove emissioni **E2 ed E3**:
 - 5.a. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **Comune di Vigarano Mainarda ed ad Arpae**;
 - 5.b. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni devono essere **messe a regime**;
 - 5.c. dalla data di messa a regime delle nuove emissioni ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà

effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Vigarano Mainarda ed ad Arpae**;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C";
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

Il presente atto **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, l'atto di AUA n 6676 del 20/11/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società CAPA Ferrara SCRAL e volturata alla Società **CAPA COLOGNA SCA** con atto DET-AMB-2017-4579 del 30/09/2017 disposto da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Vigarano Mainarda una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Vigarano Mainarda.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Vigarano Mainarda e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Vigarano Mainarda che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Vigarano Mainarda.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.